

Oggetto: Scadenario dei principali adempimenti tributari per il mese di gennaio 2010.

Modello F24 – Nuova modulistica.

Con il Provv. Ag. Entrate 23 ottobre 2007 sono stati approvati i nuovi modelli F24 ed F24 – accise, da utilizzare per i versamenti telematici dal 29 ottobre 2007 e per i versamenti in forma cartacea a partire dal 1° gennaio 2008.

Dichiarazione Modello UNICO – IRAP – IRES – ICI – Adempimenti collegati – Diritto annuale Camera di Commercio – Termini di presentazione e di versamento.

(Trattasi di scadenza legata alla data di chiusura del periodo di imposta ed all'approvazione del bilancio)

Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 37, comma 10, D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, i contribuenti soggetti ad IRES devono presentare la dichiarazione entro l'ultimo giorno del **nono mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, in caso di presentazione in via telematica. Peraltro, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza per la presentazione della dichiarazione è fissata il **30 settembre 2010**.

Adempiono **telematicamente** i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, le società di capitali e gli enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 917/ 1986 ed i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

L'art. 1, comma 52, L. 24 dicembre 2007, n. 244 prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'obbligo di presentare la **dichiarazione annuale IRAP** non più in forma unificata ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve essere effettuato entro il giorno **16 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo; se, in base a disposizioni di legge, il bilancio è approvato oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro il giorno **16** del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Il versamento può essere, tuttavia, anche effettuato entro i trenta giorni successivi con una maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 1, D.L. 15 aprile 2002, n. 63).

Per il versamento del saldo devono essere utilizzati i codici tributo **2003** per l'IRES e **3800** per l'IRAP; la misura dell'acconto IRES – imposta sul reddito delle società, introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2006, resta stabilita al **100** per cento (codice tributo **2001**). La stessa misura si applica nel calcolo dell'acconto IRAP (codice tributo **3812**); le somme a debito da versare mediante il nuovo modello di pagamento unificato F24 con indicazione degli importi in Euro possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni.

Entro gli stessi termini del pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi scade il versamento, mediante modello unificato di pagamento F 24, del diritto annuale alla Camera di Commercio (art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63); il tributo è compensabile con eventuali crediti vantati per altri versamenti.

Il modello CNM (Consolidato nazionale e mondiale) deve esser presentato entro gli stessi termini di presentazione del Modello UNICO, esclusivamente in via telematica ed in modo autonomo, non potendo esser inserito nel Modello UNICO.

REGISTRO IMPRESE – Nuove imprese – Comunicazione unica.

Si ricorda che a decorrere dal 3 aprile 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, in materia di comunicazione unica per la nascita delle imprese; tale comunicazione unica vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Venerdì 15 gennaio 2010

IRAP - Amministrazioni dello stato ed Enti pubblici - Versamento dell'acconto mensile.

Per gli organi e le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici che effettuano il versamento dell'IRAP mensilmente, scade il termine per il versamento dell'acconto mensile calcolato sull'ammontare delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente (artt. 16 e 30, D. Lgs. 446/1997).

I predetti soggetti versano il saldo, tenendo conto degli acconti già pagati, entro il termine di presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRAP.

Il versamento va effettuato direttamente alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

IVA e Ritenute alla fonte - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza.

IVA. Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo – entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, non eseguito entro la scadenza del **16 dicembre 2009**, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 2,5% (così come stabilito dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185) dell'imposta versata in ritardo.

La sanzione deve essere versata con il modello F24 contestualmente al versamento dell'imposta maggiorata degli interessi moratori, calcolati al tasso legale (2,5 % annuo sino al 31 dicembre 2007, 3 % annuo con decorrenza 01 gennaio 2008) con maturazione giorno per giorno.

Ritenute alla fonte. Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento tardivo delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del **16 dicembre 2009**.

Per il versamento delle sanzioni e degli interessi devono essere utilizzati i seguenti codici - tributo:

- 8904 per l'IVA;
- 8906 per le ritenute;
- 1991 interessi da ravvedimento Iva.

Imposte sui redditi ed IVA - A ssociazioni sportive dilettantistiche – A ssociazioni senza scopo di lucro - Annotazione delle operazioni.

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della L. 13/05/99, n. 133 che abbiano optato per il forfait della L. 398/91, scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art. 9, DPR 544/99, n. 544).

Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni *pro-loco*.

Imposta sui redditi ed IVA – Contribuenti minori e minimi – Annotazione delle operazioni.

Per i contribuenti di minori dimensioni, cosiddetti “minori” e “minimi”, di cui all'art. 3, commi da 165 a 185, L.23 dicembre 1996, n. 662, scade il termine per l'annotazione delle operazioni del mese precedente.

IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura.

Scade il termine entro il quale devono essere emesse le fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese

precedente (art. 21, quarto comma, DPR 26/ 10/ 72, n. 633, come modificato dall'art. 3, D.L. 29/09/97, n. 328).

IVA – Operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale – Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi.

Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale ovvero la ricevuta fiscale, effettuate nel mese precedente, possono essere annotate con un'unica registrazione nel registro dei corrispettivi ex art. 24, D.P.R. 633/ 72, allegando al registro stesso gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA - Fatture di importo inferiore ad Euro 154,94 (già Lit. 300.000) - Annotazione del documento riepilogativo.

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad Euro 154,94 emesse nel mese precedente.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, DPR 695/ 96, infatti, per le fatture emesse nel corso del mese di importo inferiore ad Euro 154,94, può essere annotato, con riferimento a tale mese ed entro il termine previsto dall'art. 23 comma 1 DPR. 633\ 72, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Lunedì 18 gennaio 2010

Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Versamento.

(Termine così prorogato, essendo il giorno 16 sabato)

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su diversi tipi di redditi, fra i quali:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno (dal 1 marzo 2002 cod. tributo **1040**);
- redditi assimilati al lavoro dipendente e redditi da collaborazione coordinata e continuativa (dal 1 marzo 2002 cod. tributo **1004**);
- redditi da partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.

Per il versamento si utilizza il modello F24.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Determinazione e versamento.

(Termine così prorogato, essendo il giorno 16 sabato)

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute nel mese precedente.

IVA - Contribuenti mensili - Mese di dicembre 2009 - Versamento.

(Termine così prorogato, essendo il giorno 16 sabato)

Scade il termine per il versamento, mediante modello F24 (codice tributo **6012**), relativo alla liquidazione del mese di dicembre 2009.

Si ricorda che, secondo le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 1998, deve essere calcolata, ai fini della liquidazione, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per cui il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

IVA - Dichiarazioni d'intento ricevute – Comunicazione.

(Termine così prorogato, essendo il giorno 16 sabato)

In relazione all'obbligo di presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente (art. 1, D.L. 29 dicembre 1984, n. 746, convertito dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall'art. 1, comma 381, L. 30 dicembre 2004, n. 311), scade il termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di **dicembre 2009**.

Imposta sugli intrattenimenti – Attività svolte a carattere continuativo – Versamento.

(Termine così prorogato, essendo il giorno 16 sabato)

Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26/ 10/ 72, n. 640, come modificato dal D.Lgs. n. 60/ 99, scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente (**cod. tributo 6728**).

INPS – Contributo alla gestione separata – Versamento.

(Termine così prorogato, essendo il giorno 16 sabato)

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente e relativi a:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio (qualora il reddito annuo sia superiore ad Euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- spedizionieri doganali;
- borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (qualora il reddito annuo sia superiore ad Euro 5.000,00, ai sensi del citato articolo di legge).

ACCISE - Pagamento imposta.

(Termine così prorogato, essendo il giorno 16 sabato)

Scade il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni).

Mercoledì 20 gennaio 2010

IVA – Scambi intracomunitari – Elenchi mensili delle cessioni e degli acquisti.

Scade il termine per la presentazione - mediante raccomandata, invio telematico o direttamente presso gli uffici doganali - degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese di **dicembre 2009**. Il termine è stato così stabilito dall'articolo 1 del D.P.R. 07/ 01/ 99 n. 10, e successive modifiche.

Lo stesso decreto prevede importi di riferimento distinti per la presentazione degli elenchi mensili:

- delle cessioni, in riferimento all'anno precedente, di ammontare complessivo superiore ad **euro 250.000,00** così come modificato dal Decreto del 12 dicembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2002),
- degli acquisti, in riferimento all'anno precedente, di ammontare complessivo superiore ad **euro 180.000,00** così come modificato dal Decreto del 12 dicembre 2002.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania entrano a far parte dell'Unione Europea. In caso di presentazione degli elenchi con utilizzazione dell'EDI (*Electronic Data Interchange*) la scadenza è prorogata di **cinque giorni**.

IVA – Commercio elettronico – Regime speciale – Dichiarazione trimestrale e versamento.

Con l'art. 74-*quinquies*, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 273, in vigore dal 4 ottobre 2003, è stata introdotta la nuova disciplina IVA per le operazioni di commercio elettronico effettuate da soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità, non identificati in ambito comunitario, a favore di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Con Provv. Ag. Entrate 8 ottobre 2003, sono stati disciplinati i seguenti adempimenti:

- l'identificazione nel territorio dello Stato, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto ed il versamento dell'imposta dovuta;
- la presentazione, per ciascun trimestre dell'anno solare, entro il giorno **venti** del mese successivo al trimestre di riferimento, di una dichiarazione dalla quale risultino:
 - il numero di identificazione;
 - l'ammontare delle prestazioni di servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
 - l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto spettante a ciascuno Stato membro.

Le dichiarazioni e le comunicazioni sopra indicate sono inviate, in via telematica, al Centro operativo di Pescara ed il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta avviene al momento della presentazione della dichiarazione, mediante bonifico su apposito conto corrente.

Sabato 30 gennaio 2010

REGISTRO – Contratti di locazione ed affitto di beni immobili – Versamento imposta.

(Termine prorogato a lunedì 1° febbraio, essendo il giorno 30 gennaio sabato)

Scade il termine di trenta giorni per il versamento relativo a:

- Cessioni, risoluzioni e proroghe con effetto dal **1° gennaio 2009**;
- Contratti pluriennali relativi a immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal **1° gennaio 2009**;
- Nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal **1° gennaio 2009**: versamento della prima annualità o dell'intero periodo.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- α) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno
- β) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

Domenica 31 gennaio 2010

ACCONTI D'IMPOSTA – Imposte sui redditi – IRAP – Seconda o unica rata – Soggetti IRES – Versamento.

(Termine prorogato a lunedì 1° febbraio, essendo il giorno 31 gennaio domenica)

Per i soggetti IRPEG per i quali il mese di **gennaio 2010** è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti d'imposta; le somme dovute, con l'esclusione dei versamenti da effettuare nei mesi di novembre e dicembre, possono essere rateizzate.

L'acconto IRES ed IRAP, per il periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2009, si applica nella misura del **100** per cento dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, al netto delle detrazioni, crediti e ritenute; le somme a debito da versare mediante il nuovo

modello di pagamento unificato F24 con indicazione degli importi in Euro possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni; i codici tributo da utilizzare sono **2002** – IRES acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione e **3813** – IRAP acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione.

IVA – Scambi intracomunitari – Elenchi trimestrali delle cessioni – Modelli INTRASTAT.

(Termine prorogato a lunedì 1° febbraio, essendo il giorno 31 gennaio domenica)

Scade il termine per la presentazione - mediante raccomandata, invio telematico o direttamente presso gli uffici doganali - degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie relative al **quarto trimestre 2009**. Il termine è stato così stabilito dall'articolo 1 del D.P.R. 07/ 01/ 99 n. 10, e successive modifiche.

Il D.M. 27 ottobre 2000, come modificato da ultimo dal D.M. 20 dicembre 2006, prevede la presentazione degli elenchi trimestrali delle cessioni se le cessioni intracomunitarie realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività di scambi intracomunitari, siano di ammontare complessivo superiore ad Euro **40.000,00** ma non a Euro **200.000,00**; per quanto riguarda la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari la periodicità è mensile ed annuale.

Si da notizia che, a decorrere dall'anno 2010 e quindi con riferimento agli elenchi da presentare a far data dal mese di febbraio 2010:

- La presentazione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane;
- La presentazione degli elenchi dovrà avvenire esclusivamente con frequenza mensile o trimestrale, con la conseguente soppressione degli elenchi annuali;
- Sono stati fissati nuovi limiti per stabilire la periodicità della presentazione degli elenchi;
- Dovranno esser ricomprese anche le prestazioni di servizi in ambito comunitario, quali servizi resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri.

IVA – Scambi intracomunitari – Elenchi INTRASTAT annuali delle cessioni e degli acquisti.

(Termine prorogato a lunedì 1° febbraio, essendo il giorno 31 gennaio domenica)

Scade il termine per la presentazione - mediante raccomandata, invio telematico o direttamente presso gli uffici doganali - degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi all'anno **2009**. Il termine è stato così stabilito dall'articolo 1 del D.P.R. 07/01/99 n. 10, e successive modifiche.

Lo stesso decreto, così come modificato dal D.M. 20 dicembre 2006, prevede importi di riferimento distinti per la presentazione degli elenchi annuali:

- delle cessioni intracomunitarie se le stesse realizzate nell'anno precedente, o che si presume di realizzare in caso di inizio dell'attività, siano di ammontare complessivo non superiore ad Euro **40.000,00**;
- degli acquisti intracomunitari se gli stessi realizzati nell'anno precedente, o che si presume di realizzare in caso di inizio dell'attività, siano di ammontare complessivo non superiore ad Euro **180.000,00**.

Si da notizia che, a decorrere dall'anno 2010 e quindi con riferimento agli elenchi da presentare a far data dal mese di febbraio 2010:

- La presentazione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane;
- La presentazione degli elenchi dovrà avvenire esclusivamente con frequenza mensile o trimestrale, con la conseguente soppressione degli elenchi annuali;
- Sono stati fissati nuovi limiti per stabilire la periodicità della presentazione degli elenchi;
- Dovranno esser ricomprese anche le prestazioni di servizi in ambito comunitario, quali servizi resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri.

IVA - Adempimenti di fine mese.

(Termine prorogato a lunedì 1° febbraio, essendo il giorno 31 gennaio domenica)

Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri. Termine per l'annotazione del numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti da parte dei soggetti che utilizzano i mezzi trasporto nell'esercizio di un'attività d'impresa.

IVA - Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative.

Entro oggi deve essere emessa l'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30/08/1993, n. 331).

Sempre entro oggi deve essere emessa, da parte del medesimo soggetto, la fattura integrativa nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.

Editoria

Scade il termine per l'effettuazione delle annotazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993, da parte degli editori di libri, quotidiani e periodici.

BOLLO- Pagamento in modo virtuale – Dichiarazione annuale.

(Termine prorogato a lunedì 1° febbraio, essendo il giorno 31 gennaio domenica)

Scade il termine, per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, per la presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

CONCESSIONI GOVERNATIVE – Tassa annuale – Versamento.

(Termine prorogato a lunedì 1° febbraio, essendo il giorno 31 gennaio domenica)

Scade il termine per il pagamento delle tasse annuali sulle concessioni governative per le quali la tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 non prevede un diverso termine.

CONCESSIONI REGIONALI – Tassa annuale – Versamento.

(Termine prorogato a lunedì 1° febbraio, essendo il giorno 31 gennaio domenica)

Scade il termine per il pagamento delle tasse annuali sulle concessioni regionali per le quali la tariffa annessa al D.Lgs.22 giugno 1991, n. 230, prevede la scadenza del 31 gennaio.

ANAGRAFE TRIBUTARIA – Intermediari finanziari – Comunicazione periodica – Trasmissione telematica.

(Termine prorogato a lunedì 1° febbraio, essendo il giorno 31 gennaio domenica)

Ai sensi del Provv. Ag. Entrate 19 gennaio 2007, per gli intermediari finanziari scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione di riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese di **dicembre** 2009.

IMPOSTE SUI REDDITI – Variazione del reddito dominicale ed agrario – Denuncia.

(Termine prorogato a lunedì 1° febbraio, essendo il giorno 31 gennaio domenica)

Scade il termine per la denuncia all'Ufficio del Territorio delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario dei terreni, verificatisi nell'anno precedente (artt. 30 e 34, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

ACCISE – Gas metano – Versamento rata d'acconto mensile

(Termine prorogato a lunedì 1° febbraio, essendo il giorno 31 gennaio domenica)

Scade il termine per il versamento della rata d'acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

Revisori contabili – Contributo annuo – Versamento

(Termine prorogato a lunedì 1° febbraio, essendo il giorno 31 gennaio domenica)

Per i revisori contabili iscritti nel registro scade il termine per il versamento del contributo annuo per l'anno 2010, attualmente pari ad Euro 26,84.

Il versamento deve essere eseguito mediante conto corrente postale intestato alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato; non è più previsto l'invio della relativa attestazione di versamento.